



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7306 DEL 23/07/2019

OGGETTO: Art. 12 D. Lgs. 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010. Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS. Comune di Città della Pieve – P.R.G. Parte Strutturale. Variante n. 1 per la modifica della perimetrazione della zona “FTr” in Via Ripavecchia (ai sensi dell’art. 32 comma 4, lett. a) della L.R. 1/2015). – Ditta richiedente: Soc. PANELIOS DI PAUSILLI S. & C. S.N.C.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la nota n. 0114747 del 13/06/2019 del Comune di Città della Pieve, relativa ad una variante al PRG Parte Strutturale - Variante n. 1, per la modifica della perimetrazione della zona "FTr" in Via Ripavecchia con la quale è stata trasmessa la Documentazione di seguito elencata:

- Richiesta di variante della Soc. Panelios di Pausilli s. & C. sas corredata da relazione illustrativa.
- Cartografia di PRG – PS con stato approvato vigente e ipotesi di variante.
- Relazione di Fattibilità Geologica.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 239, comma 6 e dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Vista la nota n. 0133979 del 11/07/2019 del Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale con la quale è stata richiesta al Comune di Città della Pieve la Relazione motivata prevista dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata.

Vista la nota n. 0139693 del 18/07/2019 del Comune di città della Pieve che integra la documentazione con la Relazione motivata necessaria a procedere alla verifica di assoggettabilità

Rilevato che:

- la Zona oggetto di variante è classificata con l'acronimo "FTr" che individua gli ambiti con prevalente destinazione turistico-produttiva intendendo con tale terminologia le attività dirette alla produzione di servizi per l'ospitalità. L'area è situata ad Ovest del capoluogo ed è posta in prossimità di aree residenziali già urbanizzate caratterizzate dalla presenza di edifici isolati uni/bifamiliari, edifici a schiera nonché fabbricati condominiali "a blocco", senza soluzione di continuità.
- l'area in esame ricade nell'ambito della zona dichiarata di notevole interesse paesaggistico ai sensi della L. 1497/'39 (ora DLgs. 42/2004) a seguito del D.M. in data 13.08.1956 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Città della Pieve e terreni circostanti".
- la perimetrazione in oggetto individua un'area già esistente e non di nuovo impianto in quanto già il previgente P.R.G., approvato nell'anno 1998, classificava tale area con la sigla "DT" (Zone per impianti turistico-produttivi). Tale comparto è stato poi attuato mediante la realizzazione di un complesso ricettivo/turistico costituito da una serie di edifici isolati e relativi manufatti accessori e/o pertinenziali oltre ad una serie di sistemazioni esterne. Nell'area erano già presenti due edifici (casolari di campagna) i quali sono stati recuperati e destinati anch'essi a strutture ricettive.
- la variante urbanistica si sostanzia essenzialmente nella modifica della perimetrazione dell'attuale Zona "FTr" in corrispondenza del confine posto a Sud mediante un diverso andamento geometrico della linea stessa di confine. Tale modifica non comporterà, comunque, un incremento dell'attuale superficie della Zona "FTr" infatti si tratta di una "variante compensativa" in quanto a parità di superficie di Zona "FTr" aggiunta verrà sottratta una pari superficie che verrà riclassificata come Area Agricola ("ED"). La superficie di terreno (compensata) interessata dalla variante è di lieve entità pari a circa mq. 1.398,43.

Rilevato inoltre che la proposta di Variante non interessa:

- aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e della legge regionale 29 ottobre 1999 n. 29 come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 2000, n. 4;
- siti natura 2000 dell'Umbra; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e zone di Protezione Speciale (ZPS);

Considerato che:

- la variante non comporta incremento dell'attuale superficie della zona "FTr".
- per i dati sovraesposti ed anche in relazione a quanto riportato nella Relazione motivata, si può affermare che la Variante nel suo complesso non comporta impatti negativi sull'ambiente con ricadute sull'ambiente del tutto trascurabili e inferiori a quelle potenzialmente previste dal

PRG vigente.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di P.R.G. Parte Strutturale. Variante n. 1 per la modifica della perimetrazione della zona "FTr" in Via Ripavecchia del Comune di Città della Pieve a condizione che, in fase di attuazione dell'intervento, sia preventivamente assicurato il rispetto dei caratteri paesaggistici e naturalistici di tali ambiti, con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni degli Organi competente preposti.
2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Città della Pieve per i successivi adempimenti di competenza.
3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni ambientali, VAS.
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/07/2019

L'Istruttore
- Giovanni Roccatelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 23/07/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/07/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2